

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 594-A)

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA)

(RELATORE DAL FALCO)

Comunicata alla Presidenza il 29 luglio 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme relative alla tutela della denominazione d'origine
e tipica del prosciutto veneto berico-euganeo

d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 1979

ONOREVOLI SENATORI. — Fin dai tempi della Serenissima Repubblica Veneta, secondo talune fonti addirittura fin dal XII secolo, un prosciutto crudo « dal profumo ineguagliabile, colore caratteristico e appetitoso, sapore finissimo e dolce » era il piatto riservato ai Dogi, ai « Siori », ai buongustai: il prosciutto berico veneto-euganeo.

Il relativo processo di lavorazione era tenuto gelosamente segreto, tanto che Venezia ne aveva tutelato la produzione con un sapiente monopolio.

Ben ventiquattro comuni veneti, confinanti l'uno con l'altro, tutti rientranti nel territorio della regione Veneto, sono interessati alla tutela della denominazione di origine e tipica di questo prosciutto: Montagnana, Saletto, Ospedaletto Euganeo, Este, Baone, Cinto Euganeo, Lozzo Atesino, Noventa Vicentina, Campiglia dei Berici, Sossano, San Germano dei Berici, Grancona, Sarego, Lonigo, Alonte, Orgiano, Cologna Veneta, Asigliano, Pressana, Roveredo di Guà, Poiana Maggiore, Albettono, Barbarano Vicentino, Villaga.

Il disegno di legge al nostro esame — di iniziativa del Consiglio regionale del Veneto, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione — introduce, appunto, norme per la tutela della denominazione d'origine e tipica del prosciutto veneto berico-euganeo; la relazione che lo accompagna rappresenta, a giudizio del relatore, un documento più che completo, data la sua qualificazione.

La Commissione agricoltura del Senato lo ha approvato all'unanimità, dopo aver intro-

dotto alcuni emendamenti, concordati fra i rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari. Gli emendamenti concernono ispezioni e verifiche delle carni da lavorare e lavorate, dei metodi di produzione e della documentazione (art. 4); le sanzioni (art. 9); la emanazione delle norme di esecuzione (art. 11) e l'entrata in vigore della nuova legge, che dovrà aver luogo sei mesi dopo la pubblicazione (art. 12).

La Commissione agricoltura del Senato, mentre raccomanda all'Assemblea una sollecita approvazione, nel testo emendato, delle suddette norme relative alla tutela della denominazione d'origine e tipica del prosciutto veneto berico-euganeo, non può esimersi dal suggerire al Governo una politica sempre più organica e coordinata per quanto riguarda la tutela delle produzioni tipiche, pregiate e di qualità, di cui, fortunatamente, abbonda l'agricoltura italiana.

D'altra parte, l'allargamento dell'Europa comunitaria a Paesi mediterranei come Grecia, Spagna e Portogallo, dotati di produzioni pregiate fortemente concorrenti rispetto a quelle italiane, rende ormai indilazionabile un ombrello protettivo esteso a tutta la gamma della nostra produzione agricola di qualità. Un ombrello protettivo che non contraddica la filosofia del libero mercato intracomunitario europeo ma, al contrario, che lo renda più certo e più sicuro. Almeno per noi.

DAL FALCO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MODICA)

11 giugno 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, facendo tuttavia presente, in riferimento al punto 4 dell'articolo 11, la opportunità di evitare che si originino organismi per la vigilanza i cui oneri di funzionamento vengano a gravare sulla pubblica amministrazione.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Art. 1.

La denominazione « Prosciutto veneto berico-euganeo » è riservata al prosciutto le cui fasi di produzione, dalla salatura alla stagionatura completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione geograficamente individuata nel territorio della Regione Veneto comprendente i comuni di Montagnana, Salletto, Ospedaletto Euganeo, Este, Baone, Cinto Euganeo, Lozzo Atestino, Noventa Vicentina, Campiglia dei Berici, Sossano, San Germano dei Berici, Grancona, Sarego, Lonigo, Alonte, Orgiano, Cologna Veneta, Asigliano, Pressana, Roveredo di Guà, Pojana Maggiore, Albettono, Barbarano Vicentino, Villaga, dipendendo le sue caratteristiche organolettiche e merceologiche dalle condizioni proprie dell'ambiente di produzione e da particolari metodi della tecnica di produzione.

Art. 2.

Il prosciutto veneto berico-euganeo deve essere ricavato dalla coscia fresca posteriore dei suini adulti di razza pregiata, di produzione nazionale (esclusi verri e scrofe), che sono alimentati nell'ultimo periodo con sostanze ad alto contenuto proteico, macellati in ottimo stato sanitario e perfettamente disanguati.

Le cosce non devono essere congelate e devono essere sottoposte alla salagione a non oltre 48 ore dall'avvenuta macellazione. Le cosce vanno rificate dal grasso e dall'eccesso di cotenna e devono essere appese per la lavorazione e stagionatura in modo da evitare la strozzatura del gambo.

Il prosciutto deve essere stagionato per un periodo non inferiore a 10 mesi dalla salatura.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del Consiglio regionale del Veneto)

Art. 3.

Sono caratteristiche merceologiche specifiche del prosciutto veneto berico-euganeo:

a) la forma naturale semipressata, con o senza piedino;

b) la legatura a mezzo corda passata con un foro praticato nella parte superiore del gambo;

c) il peso, a stagionatura ultimata, oscillante fra i chilogrammi 8 e i chilogrammi 11 circa, fatta eccezione per i prosciutti destinati alla disossatura il cui peso minimo non dovrà essere inferiore ai chilogrammi 7;

d) il colore rosa tendente al rosso, l'aroma delicato, dolce, fragrante;

e) la rifinitura, con rivestimento protettivo della parte magra scoperta con sostanze alimentari permesse dalla legge e senza coloranti.

Art. 4.

Il prosciutto veneto berico-euganeo, sia esso intero, disossato o comunque confezionato, deve essere immesso in commercio provvisto del particolare contrassegno atto a garantire permanentemente l'origine e la identificazione del prodotto.

Al fine di poter ottenere il contrassegno, di cui al comma precedente, all'atto della introduzione negli stabilimenti di lavorazione le cosce fresche suine devono essere munite di marchiatura indelebile o di sigillo atti a garantire la loro corrispondenza a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della presente legge.

Art. 5.

Le ditte produttrici del prosciutto veneto berico-euganeo, per quanto attiene a tale specifica produzione, sono tenute a consentire ispezioni dei locali di lavorazione, non-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Le ditte produttrici del prosciutto veneto berico-euganeo, per quanto attiene a tale specifica produzione, sono sottoposte, da parte degli organi giudiziari e di vigilanza

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Consiglio regionale del Veneto*)

chè controlli, verifiche, esami sia delle carni da lavorare o lavorate, sia dei metodi di produzione, sia in ordine alla tenuta dei registri e della documentazione necessaria atta a dimostrare che la provenienza, le modalità e la durata di lavorazione dei prosciutti corrispondano ai requisiti prescritti dalla presente legge.

Art. 6.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque immette al consumo, sotto la denominazione di cui all'articolo 1, prosciutti non rispondenti alle prescrizioni della presente legge, oppure fa uso della denominazione « prosciutto veneto berico-euganeo » o semplicemente « prosciutto veneto » accompagnata da qualificativi, da diminutivi o da maggiorativi o da consimili deformazioni del suddetto nome di origine — ivi comprese le indicazioni in lingua estera traducendo l'espressione « prosciutto veneto berico-euganeo » o « prosciutto veneto » — o comunque fa uso di indicazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente per indicare prodotti non aventi i requisiti prescritti dalla presente legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 10.000 a lire 50.000 per ogni prosciutto posto in vendita o comunque distribuito per il consumo, fino ad un massimo di 5 milioni di lire.

Art. 7.

Chiunque contraffà, altera o comunque fa uso illecito delle marchiature o del sigillo o del contrassegno di cui all'articolo 4 della presente legge, ovvero li usa alterati o contraffatti è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

preposti, ad ispezioni dei locali di lavorazione, a controlli e verifiche delle carni da lavorare o lavorate, dei metodi di produzione, nonché della regolarità nella tenuta dei registri e della documentazione necessaria atta a dimostrare che la provenienza, le modalità e la durata di lavorazione dei prosciutti corrispondano ai requisiti prescritti dalla presente legge.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Consiglio regionale del Veneto*)

Art. 8.

In caso di recidiva, o nel caso che siano destinati alla vendita o comunque all'esportazione in paese straniero — sotto la denominazione di cui all'articolo 1 — prosciutti non rispondenti ai requisiti della presente legge, ovvero provvisti di marchiature, sigilli o contrassegni alterati o contraffatti, le pene di cui agli articoli 6 e 7 sono raddoppiate.

Art. 9.

Chiunque, per quanto attiene alla produzione del prosciutto veneto berico-euganeo, impedisce l'espletamento delle verifiche e dei controlli, di cui al precedente articolo 5, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 500.000; chi tiene falsamente i registri e la documentazione, di cui allo stesso articolo 5, è punito con la multa da lire 80.000 a lire 400.000.

Lo stesso, indipendentemente dall'applicazione di tali pene, può essere privato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del diritto alla marchiatura indicata al secondo comma dell'articolo 4 per un periodo da uno a sei mesi.

Art. 10.

La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 6, 7 e 8 della presente legge importa la pubblicazione della sentenza su due giornali a larga diffusione nazionale, dei quali uno quotidiano e uno tecnico.

Art. 11.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste, saranno definite

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Per quanto attiene alla specifica produzione del prosciutto veneto berico-euganeo, le ditte produttrici, che alterino o falsino i registri e la documentazione di cui all'articolo 5, sono punite con una multa da lire 80.000 a lire 400.000.

Le stesse, indipendentemente dall'applicazione di tali pene, possono essere private, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del diritto alla marchiatura indicata nel secondo comma dell'articolo 4 per un periodo da sei mesi ad un anno.

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste, previo parere

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Consiglio regionale del Veneto*)

le norme per l'esecuzione della presente legge, concernenti in particolare:

- 1) le modalità e le fasi di preparazione del prosciutto veneto berico-euganeo;
- 2) le modalità per la tenuta dei registri e della documentazione di cui all'articolo 5 della presente legge;
- 3) la costituzione del contrassegno di cui all'articolo 4 e le modalità per la sua gestione;
- 4) gli organismi per la vigilanza;
- 5) i sistemi di controllo della produzione del prosciutto e dell'applicazione delle marchiature, del sigillo e del contrassegno atti a garantire il rispetto delle norme contenute nella presente legge;
- 6) le modalità per l'ottenimento da parte di un eventuale consorzio volontario dell'incarico di esercitare la vigilanza sulla produzione e sul commercio del prosciutto ed i poteri riconosciuti ai funzionari di tale consorzio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

favorevole della regione Veneto e delle organizzazioni professionali e dei trasformatori, saranno definite le norme per l'esecuzione della presente legge, concernenti in particolare:

- 1) *identico*;
- 2) *identico*;
- 3) la costituzione del contrassegno di cui all'articolo 4;
- 4) *identico*;
- 5) *identico*;
- 6) le modalità per la costituzione di un consorzio volontario fra produttori singoli o associati e trasformatori, al quale spetta l'uso del marchio e la sua gestione nonché l'incarico di vigilare sulla produzione e sul commercio del prosciutto veneto berico-euganeo.

Il decreto di cui al precedente comma dovrà essere emanato entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.